



COMUNE DI CASIER

Piazza L. da Vinci, 16
31030 CASIER (TV)

COPIA

N°48
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI
----------------	--

Oggi **tre** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **19:00**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Carraretto Renzo	Presente	Buranel Marco	Presente
Vendramin Massimo	Assente	Pillon Paolo	Presente
Marton Andrea	Presente	Scomparin Niclo	Presente
Panzarin Roberta	Presente	Guardati Simona	Assente
Mestriner Leonella	Presente	Giuriati Miriam	Presente
Veneran Rossella	Presente	Poloni Miriam	Presente
Basso Diego	Presente	Moretto Andrea	Presente
De Marchi Eleonora	Presente	MENEGAZZI FRANCESCA	Presente
Grieco Nicola	Presente		

Presenti 15 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale De Noni Paola.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carraretto Renzo nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra il “*Documento del Sindaco della Variante n. 9 al Piano degli Interventi*”, relativa alla individuazione dei “manufatti incongrui” ai sensi dell’art. 4, commi 2-8 della L.R. 14/2019.

PREMESSO che:

- l’articolo 12 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” stabilisce: “*1. La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il piano regolatore comunale che si articola in disposizioni strutturali, contenute nel piano di assetto del territorio (PAT) ed in disposizioni operative, contenute nel piano degli interventi (PI) [...] 3. Il piano degli interventi (PI) è lo strumento urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmando in modo contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità*”;
- il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Casier. è stato approvato a seguito della Conferenza dei Servizi congiuntamente alla Provincia di Treviso il 16/03/2010 e ratificato con delibera della Giunta Provinciale n. 142 del 24/05/2010;
- la Variante n. 1 al PI è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 19 ottobre 2011;
- la Variante n. 2 al PI è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 11 luglio 2012;
- la Variante n. 3 al PI (variante generale) è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 7 febbraio 2013;
- la Variante n. 4 al PI è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 31 marzo 2014;
- la Variante n. 5 al PI è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 28 settembre 2016;
- la Variante n. 6 al PI è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 3 novembre 2017;
- la Variante n. 7 al PI, redatta dalla MATE Engeneering soc. coop., è stata approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 18 marzo 2019;
- in data 23 dicembre 2019 con deliberazione n. 58 il Consiglio Comunale ha adottato la Variante n. 1 al P.A.T. di adeguamento alle disposizioni regionali in materia di contenimento del consumo di suolo redatta da Terre srl;

- la Variante n. 8 al PI, redatta da Treviplan, è stata adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 30 dicembre 2020;
- con determinazione n. 24 del Settore II – n. 408 del R.G. di data 25/08/2021 è stato affidato il servizio di redazione della Variante al Piano degli Interventi per l'individuazione dei manufatti incongrui di cui alla L.R. 14/2019 "Veneto 2050" alla società Terre srl;

RICORDATO che l'articolo 18 della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*" indica la procedura per la formazione del Piano degli Interventi. Esso prevede che il Sindaco predisponga preliminarmente un Documento che fissa gli obiettivi della nuova pianificazione, che deve essere presentato al Consiglio Comunale;

RICHIAMATE la L.R. n. 14/2017 sul contenimento del consumo di suolo e la L.R. 14/2019 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio [...]*", ha delineato le strategie atte a favorire e promuovere iniziative e azioni volte alla riqualificazione edilizia e ambientale del patrimonio immobiliare, alla riqualificazione urbana e alla rigenerazione urbana sostenibile;

CONSIDERATO che le strategie delineate dalla legge regionale vengono attuate tramite azioni di riqualificazione urbana e rinaturalizzazione del territorio, anche compiendo operazioni di "*cleaning*"; ovvero di pulizia del territorio da "*manufatti incongrui*" in contrasto con l'interesse pubblico relativo alla tutela dell'ambiente, del paesaggio e di un ordinato sviluppo urbano;

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 2-8 della L.R. 14/2019 "Veneto 2050" fissa le procedure e i termini per la redazione della Variante al Piano degli Interventi di individuazione e disciplina dei manufatti incongrui soggetti a demolizione, rinaturalizzazione e riconoscimento del credito edilizio;

TENUTO CONTO inoltre che le operazioni di demolizione e rinaturalizzazione sono incentivate tramite l'attribuzione di crediti edilizi da rinaturalizzazione da quantificare in modo che la proprietà privata sia ristorata dei costi di demolizione e rinaturalizzazione del suolo;

VISTA la D.G.R.V. n. 263 del 02/03/2020 ad oggetto "*Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi*", con cui viene stabilita una specifica disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione tramite una specifica Variante al Piano degli Interventi comunale, prevedendo in particolare:

- a) i criteri attuativi e le modalità operative da osservarsi per attribuire agli interventi demolitori, in relazione alla specificità del manufatto interessato, i crediti edilizi da rinaturalizzazione, espressi in termini di volumetria o superficie, eventualmente differenziabili in relazione alle possibili destinazioni d'uso;
- b) le modalità applicative e i termini da osservarsi per l'iscrizione dei crediti edilizi da rinaturalizzazione in apposita sezione del Registro Comunale Elettronico dei Crediti Edilizi (RECRED) nonché le modalità e i termini per la cancellazione;
- c) le modalità per accertare il completamento dell'intervento demolitorio e la rinaturalizzazione;
- d) i criteri operativi da osservare da parte dei Comuni per la cessione sul mercato di crediti edilizi da rinaturalizzazione generati da immobili pubblici comunali;

VISTO il bando 2021 per l'erogazione di contributi per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina dei crediti edilizi da rinaturalizzazione di cui alla D.G.R.V. n. 301 del 16/03/2021;

DATO ATTO che il Comune di Casier in data 22/04/2021 prot. n. 6574 ha presentato domanda di contributo alla Regione Veneto via PEC;

VISTO il “*Documento Programmatico Preliminare*” presentato dallo studio Terre srl – arch. Stefano Doardo e dott. urb. Roberto Rossetto – al protocollo in data 19/10/2021 al prot. n. 17392, elaborato d’intesa con l’Amministrazione Comunale, che illustra i contenuti previsti per la Variante n. 9 al Piano degli Interventi per l’individuazione dei manufatti incongrui;

RICHIAMATO l’art. 4, commi 2-8, della L.R. 14/2019, che così prescrive:

2. Entro dodici mesi dall’adozione del provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, e successivamente con cadenza annuale, i comuni approvano, con la procedura di cui ai commi da 2 a 6 dell’articolo 18, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 oppure, per i comuni non dotati di piani di assetto del territorio (PAT), con la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, dell’articolo 50, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso del territorio”, una variante al proprio strumento urbanistico finalizzata:

a) all’individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione sia di interesse pubblico, tenendo in considerazione il valore derivante alla comunità e al paesaggio dall’eliminazione dell’elemento detrattore, e attribuendo crediti edilizi da rinaturalizzazione sulla base dei seguenti parametri:

1) localizzazione, consistenza volumetrica o di superficie e destinazione d’uso del manufatto esistente;

2) costi di demolizione e di eventuale bonifica, nonché di rinaturalizzazione;

3) differenziazione del credito in funzione delle specifiche destinazioni d’uso e delle tipologie di aree o zone di successivo utilizzo;

b) alla definizione delle condizioni cui eventualmente subordinare gli interventi demolitori del singolo manufatto e gli interventi necessari per la rimozione dell’impermeabilizzazione del suolo e per la sua rinaturalizzazione;

c) all’individuazione delle eventuali aree riservate all’utilizzazione di crediti edilizi da rinaturalizzazione, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo.

3. Ai fini dell’individuazione dei manufatti incongrui di cui alla lettera a), del comma 2, i comuni pubblicano un avviso con il quale invitano gli aventi titolo a presentare, entro i successivi sessanta giorni, la richiesta di classificazione di manufatti incongrui. Alla richiesta va allegata una relazione che identifichi i beni per ubicazione, descrizione catastale e condizione attuale, con la quantificazione del volume o della superficie esistente, lo stato di proprietà secondo i registri immobiliari, nonché eventuali studi di fattibilità di interventi edificatori finalizzati all’utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

4. Salvi eventuali limiti più restrittivi fissati dai comuni, sui manufatti incongrui, individuati dalla variante allo strumento urbanistico di cui al comma 2, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dalle lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

5. I crediti edilizi da rinaturalizzazione sono liberamente commerciabili ai sensi dell’articolo

2643, comma 2 bis, del codice civile.

6. Per quanto non diversamente disposto, si applica l'articolo 36 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11.
7. I comuni non dotati di PAT istituiscono il RECRED, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, garantendo adeguate forme di pubblicità. Fino all'istituzione del RECRED non possono essere adottate varianti al piano regolatore generale, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge.
8. I comuni dotati di PAT che ancora non hanno provveduto all'istituzione del RECRED, e fino alla sua istituzione, non possono adottare varianti al piano degli interventi (PI) di cui all'articolo 17, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, ad eccezione di quelle che si rendono necessarie per l'adeguamento obbligatorio a disposizioni di legge;

STABILITO che variante allo strumento urbanistico dovrà:

- individuare i manufatti incongrui la cui demolizione darà origine ai crediti edilizi da rinaturalizzazione;
- individuare e disciplinare l'ambito di pertinenza soggetto a rinaturalizzazione;
- prevedere specifica normativa per indicare il credito edilizio da rinaturalizzazione attribuito ai singoli manufatti incongrui, le modalità per l'attivazione e il definitivo inserimento nel RECRED a seguito dell'avvenuto intervento demolitorio e della rinaturalizzazione del suolo dell'ambito individuato;
- individuare le eventuali aree riservate all'utilizzo dei CER, ovvero delle aree nelle quali sono previsti indici di edificabilità differenziata in funzione del loro utilizzo;

DATO ATTO che le fasi operative per il riconoscimento e l'operatività del CER saranno le seguenti:

- la quantificazione dei CER da riconoscere attraverso la variante di cui all'art. 4 comma 2 della L.R. 14/2019, che rappresenta la fase iniziale, con la determinazione dell'ammontare dei crediti riconosciuti dal Comune al soggetto attuatore dell'intervento di demolizione e rinaturalizzazione;
- l'iscrizione nel RECRED dei CER a seguito dell'attuazione dell'intervento demolitorio e della contestuale rinaturalizzazione del suolo;
- l'utilizzo dei CER e le modalità di iscrizione/cancellazione dei CER dal RECRED;

VISTI i seguenti allegati al "Documento Programmatico Preliminare":

- Allegato "A" – Obiettivi, criteri di valutazione e modulistica secondo i contenuti di cui alle lettere a) b) e c) c. 2 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
- Allegato "B" - Avviso pubblico per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui ai sensi del c. 3 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
- Allegato "C" - Richiesta di classificazione di manufatto incongruo ai sensi del c. 3 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";

- Allegato "D" - Richiesta di attivazione dell'intervento demolitorio del manufatto incongruo e di registrazione del credito edilizio da rinaturalizzazione ai sensi del c. 3, art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in merito;

VISTE:

- la Legge regionale 23 aprile 2004 n. 11 e, in particolare, l'art. 18 "*Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi*";
- la Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo*" e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*", pubblicata sul BUR n. 56 del 09/06/2017, in vigore dal 24/07/2017, e, in particolare, gli obiettivi delle politiche territoriali e degli strumenti di pianificazione enunciati all'art. 3;
- la Legge Regionale 4 aprile 2019, n. 14 "*Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla L.R. 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"*", pubblicata sul BUR n. 32 del 5 aprile 2019, ed in particolare le finalità espresse all'art. 1: "*Contenimento del consumo di suolo nonché di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare, promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica*";
- la D.R.G.V. n. 263 del 02/03/2020 ad oggetto: "*Regole e misure applicative ed organizzative per la determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi*";
- l'art. 11 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO lo Statuto Comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 42 del 26.06.2002 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

RICHIAMATO l'art. 78 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.lgs. 267/2000 con riferimento all'obbligo di astensione in capo agli amministratori;

DATO ATTO che nessun amministratore si trova nella situazione di incompatibilità indicata nella norma sopracitata

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL, approvato con D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento non comporta, attualmente, riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei settori interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;

CON l'assistenza giuridico amministrativa del Segretario nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa e alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in applicazione di quanto previsto dall'art. 97, comma 2, D.lgs. 18/08/2000 n. 267;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri;

DÁ ATTO

dell'avvenuta illustrazione da parte del Sindaco, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della L.R. 23 aprile 2004, n. 11 del "*Documento Programmatico Preliminare*" al prot. n. 17392 di data 19/10/2021, allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale, che esplicita i criteri e gli obiettivi fissati dall'Amministrazione per la redazione della Variante 9 al Piano degli Interventi, relativa alla individuazione dei "manufatti incongrui" ai sensi dell'art. 4, commi 2-8, della L.R. 14/2019, in coerenza con il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) attualmente vigente e nel rispetto della Variante 1 al P.A.T., compresi i seguenti allegati al "*Documento Programmatico Preliminare*":

- Allegato "A" – Obiettivi, criteri di valutazione e modulistica secondo i contenuti di cui alle lettere a) b) e c) c. 2 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
- Allegato "B" - Avviso pubblico per la raccolta delle richieste di classificazione di manufatti incongrui ai sensi del c. 3 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
- Allegato "C" - Richiesta di classificazione di manufatto incongruo ai sensi del c. 3 art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050";
- Allegato "D" - Richiesta di attivazione dell'intervento demolitorio del manufatto incongruo e di registrazione del credito edilizio da rinaturalizzazione ai sensi del c. 3, art. 4 della legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050".

Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito internet del Comune di Casier ai fini della trasparenza ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 33/2013.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI
---------	--

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
F.to Carraretto Renzo

IL Segretario Comunale
F.to De Noni Paola

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI

REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data
25-10-21

Il Responsabile del
servizio
F.to Degiampietro
Pietro

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23 APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO". INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI

REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Visto di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data
25-10-21

Il Responsabile del
servizio
F.to Dalla Torre
Francesca

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 03-11-2021

**Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO
RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23
APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".
INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 1366.

COMUNE DI CASIER li 16-12-2021

L' INCARICATO
F.to De Noni Paola

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 48 del 03-11-2021

**Oggetto: PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO DEL SINDACO
RELATIVO ALLA VARIANTE N. 9 AL PIANO DEGLI
INTERVENTI (PI) AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA L.R. 23
APRILE 2004, n. 11 "NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO E IN MATERIA DI PAESAGGIO".
INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI INCONGRUI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to De Noni Paola